



NOVITÀ 2025: BENEFITS AZIENDALI E PREMIO DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta su tre aspetti: la soglia di esenzione dei Fringe Benefits; i premi di risultato e l'introduzione di una detassazione per altre somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti.

FRINGE BENEFITS

Si conferma, anche per il 2025, il **limite complessivo di 1.000 euro**.

Limite **elevato a 2.000 euro** esclusivamente a favore dei lavoratori/trici **con figli/e fiscalmente a carico***. L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato (fino ad un massimo di 4.000 euro per coppia).

*Sono considerati a carico figli/e con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (tetto elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

Il beneficio può essere esteso anche alla possibilità di poter includere le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette dell'acqua, energia e gas, l'affitto della prima casa o interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La scelta di prevedere l'erogazione spetta all'accordo tra le parti (Organizzazioni e Azienda) o come liberalità da parte dell'azienda, con la possibilità di concedere il beneficio anche "ad personam".

PREMI DI RISULTATO

Prorogata la riduzione al 5% dell'imposizione fiscale sui premi di risultato (o partecipazione agli utili) erogati nell'anno corrente.

NUOVO BENEFIT DETASSATO

Sono esenti da tassazione, solo per i primi due anni dalla data di assunzione, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati affittati dai dipendenti assunti, che soddisfino i seguenti parametri:

- contratto a tempo indeterminato e la data di assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
- reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- Il dipendente deve aver trasferito la residenza nel comune di lavoro, ad una distanza superiore a cento chilometri dal comune di precedente residenza; Il lavoratore/trice deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione;
- importo massimo esente è pari a 5.000 euro annui.